COMUNE DI PINZOLO
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI
n. 98 del 9 aprile 2026

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale con oggetto: "Articolo 175 del D.lgs. n. 267/2000 Testo unico degli Enti Locali. Prima variazione al bilancio di previsione 2026-2028 di competenza del Consiglio comunale e prima modifica al Programma generale delle opere pubbliche."

Il sottoscritto revisore dei conti nominato, per il triennio dal 01.01.2024 al 31.12.2026, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23 dicembre 2023.

Preso atto che il Bilancio di previsione 2026-2028, la nota integrativa allegata bilancio e il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 sono stati approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 67 del 22 dicembre 2025;

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale con oggetto: "Articolo 175 del D.lgs. n. 267/2000 Testo unico degli Enti Locali. Prima variazione al bilancio di previsione 2026-2028 di competenza del Consiglio comunale e prima modifica al Programma generale delle opere pubbliche";

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2001 che si applicano agli enti locali;

Ricordato che la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019), a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017, ha sancito il superamento del rispetto del vincolo di finanza pubblica e precisamente i commi 819, 820 e 821 prevedono che:

819. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono princìpi

fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Atteso altresì che nella seduta del Consiglio comunale durante la quale verrà trattata la presente proposta di deliberazione sarà oggetto di approvazione il Rendiconto del Comune di Pinzolo riguardante la gestione esercizio finanziario 2025 e relativi allegati, che riporta un risultato di amministrazione di euro 12.333.062,57 distinto tra:

- parte accantonata euro 1.267.834,26
- parte vincolata euro 1.788.312,48
- parte destinata agli investimenti euro 330.909,01
- parte disponibile euro 8.946.006,82

Ricordato che l'articolo 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2025 n. 199, stabilisce che la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) lettera abrogata;
d) lettera abrogata;
e) la quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti;

Dato atto che, ai fini dell'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione secondo l'ordine di priorità stabilito dall'art. 187 c. 2 del D. Lgs 267/2000, allo stato attuale:

- non vi è la necessità di utilizzare l'avanzo libero per la copertura di debiti fuori bilancio;
- dalla verifica delle voci di bilancio, non emerge la necessità di adottare provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Verificato inoltre ai fini dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, secondo quanto previsto dell'art. 187 c. 3 bis del D.Lgs 267/2000 che l'ente non si trova in una delle

situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo entrate vincolate) e 222 (anticipazione di tesoreria);

Dato atto che a seguito dell'adozione del provvedimento in esame:

- la quota accantonata dell'avanzo di amministrazione ancora disponibile è pari a € 1.267.834,26;
- la quota libera dell'avanzo di amministrazione ancora disponibile per gli utilizzi di cui all'art. 187 c. 2 del decreto legislativo 267/2000 è pari a € 8.326.006,82;
- la quota vincolata ancora disponibile è pari a € 121.741,19;
- la quota destinata ancora disponibile è pari a € 0,00.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL) e in particolare l'art. 175 che tratta delle variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione ed in particolare il comma due dove prevede che le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;

Visto il d.lgs. 23/6/2011 n.118;

Considerato:

- che possono ritenersi in via generale giustificate e pertinenti le variazioni proposte;
- che l'urgenza risulta giustificata;
- che per effetto delle variazioni in argomento, il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 risulta modificato, per la parte finanziaria, così come il Programma generale delle opere pubbliche e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, che fanno parte del medesimo documento, approvato con la deliberazione n. 67 del 22 dicembre 2025;
- che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti;
- che con la variazione in esame l'ente provvede ad adeguare le previsioni di cassa;
- che la variazione pareggia come risulta dai dati riassuntivi di seguito esposti;

	Competenza 2025	*2026*	*2027*
Maggiori entrate correnti	669.502,62		
Minori spese correnti	858.017,38		
Minori spese correnti non ricorrenti	0,00		
Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti	0,00		
Fondo Pluriennale Vincolato spese di investimento	0,00		
Maggiori entrate correnti non ricorrenti	0,00		
Avanzo di amministrazione per spese non ricorrenti	0,00		
Avanzo di amministrazione vincolato per spese correnti	0,00		
Avanzo di amministrazione per spese di investimento	1.299.171,42		
Entrate da contributi per il rilascio delle concessioni edilizie destinate a spese correnti	0,00		
Canoni aggiuntivi BIM destinati alle spese correnti	0,00		
Maggiori entrate per investimenti	290.000,00		
Maggiori entrate per prestiti	0,00		
Minori spese d'investimento	3.736.772,36		
Maggiori entrate servizi c/terzi	0,00		
totale risorse disponibili	**6.853.463,78**	**0,00**	**0,00**
Maggiori spese correnti	1.527.520,00		
Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti	0,00		
Minori entrate correnti	0,00		
Minori entrate correnti non ricorrenti	0,00		
Maggiori spese correnti non ricorrenti	0,00		
Maggiori spese d'investimento	2.690.553,06		
Fondo Pluriennale Vincolato spese di investimento	0,00		
Minore avanzo di amm. per spese di investimento	0,00		
Minori entrate per investim.	2.635.390,72		
Maggiori spese per rimborso di prestiti	0,00		
Maggiori spese servizi conto terzi	0,00		
totale risorse utilizzate	**6.853.463,78**	**0,00**	**0,00**

Ciò premesso, visto e considerato il revisore dei conti esprime parere favorevole in ordine all'adozione della deliberazione del Consiglio Comunale con oggetto: **"Articolo 175 del D.lgs. n. 267/2000 Testo unico degli Enti Locali. Prima variazione al bilancio di previsione 2026-2028 di competenza del Consiglio comunale e prima modifica al Programma generale delle opere pubbliche."**

9 aprile 2026

Firmato digitalmente da:
Trentin Ruggero
Firmato il 09/04/2026 11:23
Seriale Certificato: 4797397
Valido dal 20/08/2025 al 20/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL REVISORE DEI CONTI
(dott. Trentin Ruggero)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.